CONSOB

Comunicazione n. DEM/11009687 del 11-2-2011

inviata alla sig.ra Margherita Crespi e p.c. allo studio legale ... e a Giovanni Crespi spa

Oggetto: **Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF")**

Si fa riferimento alla nota datata 29.12.2010, con la quale lo Studio Legale …, in nome e per conto della S. V., ha sottoposto all'attenzione della Consob un quesito relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ad un'operazione di ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito di Giovanni Crespi S.p.A., quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I. Descrizione della fattispecie

1. L'accordo di ristrutturazione

In data 23.12.2010, "*sulla base delle previsioni dell'andamento economico negli esercizi 2010-2012, che riflettono le attese sulla ripresa della domanda dei prodotti aziendali e le programmate azioni volte a recuperare efficienza e redditività*", la Giovanni Crespi S.p.A., unitamente alle società controllate direttamente ed indirettamente Orsa s.r.l. ed Orsa Foam S.p.A., ha stipulato con le Banche creditrici un Accordo Finanziario, nell'ambito di un piano c.d. "attestato" di risanamento dei debiti (il **Piano di Risanamento**) del Gruppo, redatto ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) della Legge Fallimentare, la cui *ragionevolezza* è stata attestata da un esperto revisore in data 23.12.2010, su incarico dell'Emittente.

Il Piano di Risanamento prevede, oltre al consolidamento dell'esposizione verso le banche ed al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti, dello scoperto di conto corrente e dei finanziamenti *import*, il riscadenziamento dei crediti ipotecari e l'erogazione di nuova finanza, nonché un aumento scindibile del capitale (l' **Aumento di Capitale**), a pagamento e con diritto di opzione, della Crespi S.p.A. per un importo complessivo di euro **10.000.000**, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 30.06.2010.

Le azioniste dell'Emittente, sig.re Margherita Crespi (9,22%), Arcangela Crespi (9,18%), Brunella Crespi (9,18%), Elide Crespi (11,38%) e la Nubian s.r.l. (4%, a sua volta partecipata pariteticamente dalle sig.re Margherita, Arcangela e Brunella Crespi) hanno manifestato l'intenzione di esercitare i diritti di opzione di propria pertinenza e, conseguentemente, di sottoscrivere nuove azioni rivenienti dall' Aumento di Capitale per un controvalore massimo pari a **euro 4.158.256**.

Esse hanno assunto, peraltro, l'impegno di sottoscrivere nuove azioni corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente rimasti inoptati, ai sensi dell'art. 2441 co. 3 del cod. civ., per un ammontare complessivo di **euro 5.111.744**, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di esecuzione del piano di ristrutturazione, di integrale sottoscrizione dell'Aumento entro il 31.03.2011, di riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo di o.p.a. ai sensi degli artt. 106, comma 5, lett. a), del TUF e 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Complessivamente, dunque, tenendo conto anche degli eventuali diritti inoptati, nonché dell'ulteriore conferimento pari a euro 500.000 a garanzia dell'esercizio dei diritti eventualmente

inoptati, le azioniste si obbligano a sottoscrivere, proporzionalmente alle rispettive quote, un importo totale pari a euro 9.800.000, peraltro già versato alla Società sotto forma di "Acconti su Prestito Obbligazionario", a seguito delle decisioni del C.d.A. del 29.04.09, del 20.07.09 e del 15.09.09, autorizzando inoltre il trasferimento e l'utilizzo di tale somma a conto "futura sottoscrizione dell'Aumento di Capitale".

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Aumento, dovessero residuare diritti inoptati, si precisa che le nuove azioni rimanenti verranno sottoscritte dalle azioniste dell'Emittente in misura proporzionale ai versamenti degli stessi eseguiti a garanzia di tali diritti.

Inoltre, considerata l'eventualità che ai sensi dell' art. 2441 c.c. i diritti rimasti inoptati non residuino per l'intero ammontare sopra descritto, il par. 4.2.1. pag. 26 dell' Accordo Finanziario, in allegato al Piano di Risanamento, prevede espressamente che "*non saranno oggetto di postergazione le eventuali ragioni di credito che dovessero derivare ai soci Crespi, qualora all'esito della procedura di Aumento di Capitale, i versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale, per far fronte all'impegno di sottoscrizione di quella parte eventualmente rimasta inoptata, risultino .... eccedenti rispetto alle azioni di nuova emissione da essi effettivamente sottoscritte. Pertanto tali eccedenze saranno oggetto di restituzione.*"

2. Scenari post-Aumento di Capitale

Secondo le proiezioni rappresentate nel quesito dello studio legale …, in seguito all'Aumento di capitale 2010 ed all'eventuale sottoscrizione di nuove azioni corrispondenti ai diritti di opzione non optati, la partecipazione nel capitale dell 'Emittente, detenuta dalla S. V. , potrebbe salire dall'attuale **9,22%,** detenuto direttamente, al **39,71 %**.

II. Considerazioni

L'applicabilità dell'esenzione ed. "da salvataggio" presuppone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), tre specifici requisiti: (i) lo stato di crisi della società quotata; (ii) il piano di ristrutturazione del debito comunicato alla Consob e al mercato; e (iii) il superamento della soglia rilevante compiuto attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato al salvataggio della società.

Nella fattispecie in esame, si ritengono sussistenti sia il presupposto della sussistenza dello *stato di crisi* della Giovanni Crespi S.p.A., sia quello relativo alla predisposizione del *piano di ristrutturazione del debito*, fermo restando che rimane esclusa ogni valutazione da parte della Consob in merito all'idoneità di quest'ultimo a conseguire in concreto gli obiettivi di risanamento prefissati.

Per ciò che concerne l'aumento di capitale, l'eventuale superamento da parte della S.V., della soglia del 30% del capitale sociale di Giovanni Crespi S.p.A. deriverebbe, secondo quanto rappresentato nella richiesta di parere dello Studio …, dall' esercizio dei rispettivi diritti di opzione, nonché dall' eventuale ulteriore sottoscrizione delle azioni che risultassero inoptate a seguito dell' Aumento di Capitale.

* * *

Tutto ciò considerato, si ritiene che all'operazione prospettata, così come descritta nella richiesta di parere, sia applicabile l'esenzione "da salvataggio" di cui al disposto dell'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF.

Si rammenta, infine, il disposto dell'art. 49, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti che impone l'obbligo, per i soggetti beneficiari dell'esenzione, di comunicare alla Consob lo stato di attuazione del piano e le variazioni delle partecipazioni possedute nei tempi stabiliti dalla stessa Commissione, e comunque su base trimestrale.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas